

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2004

che modifica la decisione 97/464/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue

[notificata con il numero C(2004) 3488]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/663/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

l'allegato III della direttiva. Non è perciò necessario riferirsi all'articolo 13, paragrafo 3, lettere a) e b), per specificare la procedura di attestazione della conformità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4. Il testo della decisione 97/464/CE andrebbe semplificato cancellando tale riferimento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) In seguito a una revisione dei gruppi di prodotti di ingegneria delle acque reflue e alla necessità di adeguare le esigenze normative degli Stati membri per quanto riguarda la reazione al fuoco, occorre aggiungere procedure per l'attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco.

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

(4) In seguito a una revisione del gruppo di prodotti «Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici (3/3)», va garantito un livello di sicurezza più elevato alle coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio usati nelle zone di traffico stradale e pedonale.

considerando quanto segue:

(5) La decisione 97/464/CE va dunque modificata di conseguenza.

(1) La Commissione ha già adottato la decisione 97/464/CE, del 27 giugno 1997, sull'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue⁽³⁾.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

(2) L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE prevede che la conformità è stabilita conformemente al-

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 198 del 25.7.1997, pag. 33.

Articolo 1

La decisione 97/464/CE viene modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata dalle procedure fissate dall'allegato II.

2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 sono anche soggetti a norme di reazione al fuoco, la loro conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco sarà attestata dalle procedure fissate dall'allegato III.».

2) Gli allegati sono modificati ai sensi dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati sono modificati come segue:

- 1) Nell'allegato II, per il gruppo di prodotti «**Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici (3/3)**», la tabella è sostituita dalla seguente:

«Prodotto»	Uso previsto	Livelli o classi	Sistema di attestazione della conformità
Cunicoli di servizio e camere di ispezione Scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione	Per carreggiate, aree di parcheggio, corsie di emergenza e all'esterno degli edifici		4 ⁽¹⁾
Separatori	Per le acque reflue e luride provenienti da edifici e da opere di ingegneria civile, incluse le strade		4 ⁽¹⁾
Coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio	Per zone di traffico stradale e pedonale		1 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Sistema 4: cfr. allegato III punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

⁽²⁾ Sistema 1: cfr. allegato III punto 2, lettera i), della direttiva 89/106/CEE.»

- 2) È aggiunto il seguente allegato III:

«ALLEGATO III

GRUPPI DI PRODOTTI

Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'interno degli edifici**Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici****Sistemi di attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco**

Per i prodotti e gli usi previsti sotto elencati, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livelli o classi (Reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature	Per tutti gli usi, se soggetto a norme sulla reazione al fuoco	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)	1
Kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti		A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E	3
Kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco		(da A1 a E) (**), F	4
Canali di drenaggio prefabbricati			
Cunicoli di servizio e camere di ispezione			

Prodotto	Uso previsto	Livelli o classi (Reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione			
Separatori			
Coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio			

Sistema 1: cfr. allegato III. punto 2, lettera i), della direttiva 89/106/CEE senza prova di controllo sui campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III. punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

Sistema 4: cfr. allegato III. punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

(*) Prodotti/materiali nei quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione migliora la classificazione della reazione al fuoco (per esempio, aggiunta di ritardanti o uso limitato di materiali organici).

(**) Prodotti/materiali che non rientrano nella nota (*).

(***) Prodotti/materiali che non richiedono prove di reazione al fuoco (per esempio, prodotti/materiali della classe A1 ai sensi della decisione 96/603/CE, modificata).

Il sistema sarà tale da essere applicato anche quando per una certa caratteristica non sia necessario fissare una prestazione, perché almeno uno Stato membro non ha alcuna norma giuridicamente vincolante per tale caratteristica (cfr. articolo 2.1 della direttiva 89/106/CEE ed, eventualmente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In tali casi non si può imporre al produttore la verifica di tale caratteristica se egli non intende dichiarare la prestazione del prodotto da quel punto di vista.»